

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: scuola-lavoro con le seguenti: studio-lavoro.

- 2. 138.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: il sistema dei licei aggiungere le seguenti: , di cui fanno parte gli attuali istituti di istruzione secondaria,

- 2. 139.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: biennali e in un quinto anno che prioritariamente con le seguenti: , il primo triennale, il secondo biennale che prioritariamente approfondisce e.

- 2. 140.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato aggiungere le seguenti: , che deve svolgersi in presenza di una commissione d'esame composta da una maggioranza di membri esterni all'istituzione scolastica in cui l'esame si svolge,

- 2. 141.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato aggiungere le seguenti: , che deve svolgersi in presenza di una commissione d'esame composta dal 50 per cento di membri esterni e dal 50 per cento di membri interni alla scuola e da un presidente esterno e.

- 2. 142.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: titolo aggiungere le seguenti: dal valore legale.

- 2. 143.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

- 2. 144.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che disciplinano l'accesso alle professioni per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio conclusivo degli istituti superiori;

- 2. 145.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'assolvimento dell'obbligo scolastico è previsto fino al terzo anno del sistema dei licei; nel secondo e nel terzo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività ed iniziative, che se realizzate nel corso del secondo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni;

- 2. 146.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **2. 147.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **2. 148.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge e dall'articolo 117 della Costituzione e nel contesto di unitarietà del sistema nazionale della pubblica istruzione, lo Stato definisce, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i principi regolativi generali in materia di istruzione e formazione professionale. L'istruzione e la formazione professionale, in conformità con articolo 117 della Costituzione, si realizzano sulla base di principi fondamentali definiti dallo Stato. Le regioni concorrono alla definizione dei bisogni formativi professionali delle specifiche realtà territoriali e istituiscono corsi di formazione professionale per l'espletamento dell'obbligo formativo che inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. L'istruzione e la formazione professionale si realizzano altresì nelle forme approvate e riconosciute dalla regione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Nell'ambito della formazione-lavoro per i minori di diciotto anni devono essere esclusi rapporti di lavoro, anche in apprendistato, che non abbiano finalità formative certificabili, sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, e che non garantiscano la possibilità di reingresso nel sistema nazionale della pubblica istruzione e nei circuiti della formazione professionale regionale. Alla istruzione e formazione professionale hanno accesso gli studenti che abbiano

assolto all'obbligo scolastico che inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età;

- 2. 149.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: ferma restando fino a: istruzione professionale,.

- 2. 150.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole le parole da: ferma restando fino a: istruzione professionale con le seguenti: alla formazione ed istruzione professionale di competenza regionale si può accedere dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico nel primo triennio del sistema dei licei e comunque non prima del sedicesimo anno di età.

- 2. 151.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: ferma restando fino a: istruzione professionale con le seguenti: essendo materia di legislazione concorrente fra Stato e regioni quella relativa all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e, costituendo questo un obiettivo da perseguire.

- 2. 152.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione con le seguenti: fermo restando l'obiettivo di realizzare l'articolo 117

della Costituzione, in materia di istruzione e formazione.

2. 153. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di formazione e istruzione professionale aggiungere le seguenti: a cui si può accedere solo dopo l'undicesimo anno di istruzione obbligatoria.

2. 154. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di formazione e istruzione professionale aggiungere le seguenti: e che l'accesso all'istruzione e formazione professionale è consentito solo dopo il decimo anno di istruzione obbligatoria.

2. 212. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaroni, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: vevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c) *con le seguenti:* che devono rispondere a livelli nazionali di prestazione di cui alla lettera c) e quindi sono vevoli in tutto il territorio nazionale.

2. 155. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: quadriennale *con la seguente:* biennale.

2. 156. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 157. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: dei licei, nonché *fino alla fine*

della lettera con le seguenti: degli istituti superiori sia tra diverse tipologie di licei sia tra licei e istituti tecnologico-professionali, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

*** 2. 158.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: dei licei, nonché *fino alla fine della lettera con le seguenti:* degli istituti superiori sia tra diverse tipologie di licei sia tra licei e istituti tecnologico-professionali, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

*** 2. 213.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

**** 2. 22.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

**** 2. 159.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

**** 2. 160.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i curricula di studio sviluppano, in un'ottica di pluralismo scientifico e culturale, un nucleo fondamentale definito secondo linee di omogeneità, in ordine alla conoscenza approfondita delle espressioni più rilevanti della cultura nazionale, considerata in collega-

mento contestuale con le espressioni culturali caratterizzanti la storia e le identità locali, proponendosi di contribuire alla costruzione di una cultura europea orientata alla valorizzazione delle differenze culturali.

- 2. 214.** Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: piani di studio fino alla fine della lettera con le seguenti: curricula di studio, nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento vigente in materia di autonomia delle istruzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale.

- * **2. 168.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Colasio, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Carli, Rusconi.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: piani di studio fino alla fine della lettera con le seguenti: curricula di studio, nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento vigente in materia di autonomia delle istruzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale.

- * **2. 215.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricula.

- 2. 161.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: contengono fino alla fine della lettera con le seguenti: vengono definiti

nazionalmente, mentre per una quota variabile fra il dieci e il venti per cento la loro definizione è di competenza delle singole istituzioni scolastiche.

- 2. 162.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: un nucleo fondamentale con le seguenti: una parte largamente preminente corrispondente almeno all'85 per cento del totale.

- 2. 163.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , che rispecchia la cultura fino alla fine della lettera.

- 2. 164.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , e prevedono una quota fino alla fine della lettera.

- 2. 165.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota aggiungere le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una.

- * **2. 216.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota aggiungere le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una.

- * **2. 217.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: , riservata alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del 10 per cento riservata alle singole istituzioni scolastiche.

- 2. 166.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: alle istituzioni scolastiche e destinata a specificare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti ed alla domanda del territorio. Nella programmazione di tale quota, le istituzioni scolastiche terranno in opportuno conto le richieste degli enti locali.

- * **2. 218.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: alle istituzioni scolastiche e destinata a specificare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti ed alla domanda del territorio. Nella programmazione di tale quota, le istituzioni scolastiche terranno in opportuno conto le richieste degli enti locali.

- * **2. 219.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: esclusivamente alle singole istituzioni scolastiche.

- 2. 167.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Alla rubrica, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione con le

seguinti: nazionale di educazione e di istruzione.

- 2. 169.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Raccordo della scuola con la realtà territoriale). 1. Nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curriculum obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, ambientale, culturale, urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti associativi, di volontariato, istituzionali.

2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento di diversità e specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea, mondiale.

3. Nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7, è definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai progetti di cui al comma 1.

- 2. 01.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Autonomia scolastica). 1. Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale in coerenza con le disposizioni vigenti in materia. L'autonomia, in quanto forma di autogoverno democratico delle scuole ed espressione della progettualità delle stesse, al fine di promuoverne l'efficacia formativa, è sostenuta dallo Stato con tutte le risorse umane e finanziarie necessarie alla sua realizzazione all'interno dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale.

- 2. 02.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 2)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.**

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove

organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 3.**

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **3. 25.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — (Valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione) — 1. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le linee generali sulla valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione e le linee programmatiche per i piani di intervento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;

b) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;

c) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;

e) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;

f) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;

g) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.

3. 26. Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Carra, Bimbi, Villetti, Sasso, Bellillo, Volpini, Capitelli, Chiaromonte.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Con i decreti fino a: norme con le seguenti: Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le linee.

3. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.

* **3. 6.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.

* **3. 19.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.

* **3. 27.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. 14. Sterpa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: delle istituzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del consiglio di classe, ai quali, sulla base delle risultanze, compete in modo esclusivo, la decisione del passaggio dell'allievo/a alla classe o al biennio didattico successivo.

3. 15. Sterpa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: periodo successivo aggiungere le seguenti: , fatto sempre salvo il diritto degli stessi, pur in valenza di biennio, di far ripetere, nei casi ritenuti necessari, anche il primo anno.

3. 18. Fiori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sulle conoscenze fino alla fine della lettera con le seguenti: secondo i seguenti criteri direttivi:

1) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;

2) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;

3) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

4) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;

5) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;

6) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;

7) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.

3. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituzioni scolastiche e formative aggiungere le seguenti: comprendente anche gli aspetti dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*.

3. 20. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in funzione *fino alla fine della lettera.*

3. 28. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, a conclusione del ciclo primario e secondario è previsto un esame di Stato che attribuisce un titolo di studio avente valore legale. L'esame di Stato a conclusione del ciclo primario è discipli-

nato con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esame di Stato a conclusione del ciclo secondario è regolato per legge nel rispetto dei seguenti principi:

1) le prove scritte e orali presentano carattere di uniformità a parametri stabiliti a livello nazionale; le prove scritte sono regolate dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni; la prova orale è finalizzata ad accertare le conoscenze pluridisciplinari e interdisciplinari del candidato;

2) la Commissione d'esame è composta per il 50 per cento da commissari interni e per il 50 per cento da commissari esterni e dal presidente di commissione esterno;

3) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti ed un credito formativo massimo di 5 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato per tutti, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito formativo di almeno 1 punto e un risultato scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari a almeno a 70 punti;

4) il credito formativo è ottenibile su decisione della commissione d'esame in presenza di una partecipazione dello studente alle iniziative integrative e alle attività complementari disciplinate dal rego-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, ovvero in presenza di una partecipazione ad attività non proprie della scuola, ma di valore formativo riconosciuto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero dalla regione o dalla provincia o dal comune o dall'istituzione scolastica stessa.

3. 10. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: valuta aggiungere le seguenti: , il livello formativo raggiunto e.

3. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni d'esame sono composte in prevalenza da membri esterni alla scuola in cui si svolge l'esame.

3. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per la sua rilevanza di garanzia pubblica e come presupposto per gli studi universitari o per l'accesso agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o in quanto abilitante ad una professione, deve basarsi sulle discipline fondamentali e su quelle caratterizzanti i singoli percorsi ed essere sostenuto davanti a una commissione esterna e qualificata, a seconda delle diverse tipologie.

3. 16. Sterpa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) fermo restando il valore degli esami di Stato come conclusivi dei due

cicli di istruzione, le singole scuole predispongono per le classi terminali del quinquennio elementare, prove di verifica ufficiali ai fini della valutazione del percorso culturale compiuto e in funzione di orientamento per le scelte future.

3. 17. Sterpa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) momenti di valutazione del sistema di istruzione sono realizzati sotto forma di autovalutazione da insegnanti, genitori, studenti dei singoli istituti scolastici sulla base di parametri definiti dagli stessi.

3. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — (Sapere e curricoli). — 1. L'aggiornamento dei saperi, la gestione unitaria della loro acquisizione e la conseguente elaborazione dei nuovi curricoli, costituiscono momento imprescindibile per realizzare la scolarizzazione di tutti e di ciascuno. I curricoli delle istituzioni scolastiche sono definiti con regolamento in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, con il concorso all'elaborazione degli stessi del mondo della scuola e dell'università, in tutte le loro istanze istituzionali e rappresentative, delle organizzazioni sociali, del mondo intellettuale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo le linee guida previste al comma 2.

2. I curricoli sono definiti sulla base delle seguenti linee guida:

a) il curricolo contribuisce a determinare il valore educativo di una scuola che, fondandosi sui valori costituzionali di

democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia sociale e dell'antifascismo, sia in grado di formare nel giovane un reale spirito critico stimolando nel contempo le capacità di autodeterminazione al fine di metterlo in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza in una società dinamica e in continua e rapida trasformazione sul piano sociale, culturale e del mercato del lavoro;

b) il curriculum è commisurato alle diverse esigenze formative degli alunni e alle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria nazionale e di una quota del 15 per cento riservata alle scuole, che integra la quota nazionale;

c) la quota del curriculum riservata alle scuole è elaborata dal collegio dei docenti, sentiti i rappresentanti dei genitori e, nella scuola superiore, anche i rappresentanti degli studenti, e approvata dal consiglio dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);

d) il curriculum definisce i contenuti dell'offerta formativa e delinea l'articolato e complesso processo delle tappe e delle scansioni dell'apprendimento. Tali contenuti costituiscono il mezzo per far conseguire alle allieve e agli allievi conoscenze solidamente assimilate e durature nel tempo;

e) il curriculum favorisce sia un processo di insegnamento e di apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca responsabilità di chi insegna e di chi impara, sia una valutazione fondata su un equilibrato rapporto tra le articolate dinamiche del processo formativo e l'accertamento dei suoi esiti;

f) il curriculum si costruisce a partire dalle indicazioni per la quota nazionale di cui al presente comma, e dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche esigenze del territorio e dell'ambiente. In tal senso il curriculum si presenta come l'integrazione tra la quota oraria obbligatoria di discipline e attività stabilite a livello nazionale e la quota ugualmente obbligatoria di discipline e attività scelte dalle singole istituzioni scolastiche;

g) per consentire di passare agevolmente da un'area all'altra, o da un indirizzo all'altro, è garantita la compatibilità tra la caratterizzazione degli indirizzi e l'area delle discipline comuni;

h) le esperienze integrate sono offerte a tutti gli studenti e le studentesse;

i) l'attività di laboratorio costituisce attività ordinaria e trasversale a tutte le discipline e per tutte le aree e gli indirizzi;

l) ai fini del progressivo sviluppo del curriculum, le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale dell'attività didattica;

m) le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la quota loro riservata, garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.

3. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Alternanza scuola-lavoro).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e forma-

tiva in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione

delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Alternanza scuola-lavoro).

Sopprimerlo.

- * 4. 1. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimerlo.

- * 4. 2. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.

- * 4. 3. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * 4. 31. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — *(Esperienze formative e stages. Alternanza tra studio e lavoro).* — 1. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche,

esperienze formative e *stages*, possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Sono inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con l'istruzione e formazione tecnica superiore e con l'università.

2. Al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro sono previsti percorsi formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

4. 32. Villetti, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Colasio.

Sopprimere il comma 1.

4. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quindicesimo anno con le seguenti: sedicesimo anno.

4. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: in alternanza scuola-lavoro fino a: mercato del lavoro con le seguenti: ferme restando le discipline obbligatorie, con modalità che comprendano rapporti col mondo del lavoro quali esperienze formative e stages.

4. 6. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in alternanza scuola-lavoro con le seguenti: , ferme restando le discipline obbligatorie, anche relazionandosi al mondo del lavoro.

4. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: come modalità aggiungere le seguenti: didattica e non ordinamentale.

4. 25. Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: del percorso formativo aggiungere la seguente: deliberata,

4. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e formativa.

4. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,

4. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali,

4. 10. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e ai sensi fino a: apposito decreto legislativo con le seguenti: un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da sottoporre al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e da emanare.

4. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, alinea, dopo le parole: un apposito decreto legislativo aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

- 4. 13.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali.

- 4. 14.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 4. 15.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: dai 15 con le seguenti: dai 16.

- 4. 16.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: responsabilità aggiungere la seguente: esclusiva.

- 4. 33.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: dell'istituzione scolastica o formativa, aggiungere le seguenti: in accordo con le organizzazioni sindacali,

- 4. 17.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: sulla base di convenzioni aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali,

- 4. 18.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: o con enti pubblici aggiungere le seguenti: anche economici.

- 4. 19.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: tirocinio aggiungere le seguenti: adeguatamente retribuito.

- 4. 35.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: tirocinio aggiungere la seguente: retribuito.

- 4. 34.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: individuale.

- 4. 20.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: , nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,

- 4. 26.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: negli istituti d'istruzione e formazione professionale con le seguenti: sia negli istituti d'istruzione e formazione professionale, sia negli istituti scolastici.

- 4. 27.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: negli istituti d'istruzione e

formazione professionale *aggiungere le seguenti*: e nei licei.

- 4. 28.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 4. 21.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: realizzazione dei percorsi aggiungere le seguenti: di integrazione o.

- 4. 29.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e con le seguenti: compresa.

- 4. 22.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 4. 23.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) per i minori di 18 anni devono essere esclusi anche rapporti di lavoro di apprendistato che non abbiano finalità formative, certificabili sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, che garantiscano la possibilità di reingresso nei circuiti dell'istruzione e della formazione.

- 4. 24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

- * 4. 30.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 2.

- * 4. 36.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Formazione degli insegnanti).

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi

predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di

coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che,

in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: « I concorsi hanno funzione abilitante » sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Formazione degli insegnanti).

Sopprimerlo.

- * 5. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * 5. 8. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.

- * 5. 60. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimerlo.

- * 5. 61. Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — *(Formazione degli insegnanti)*

— 1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.

3. I decreti di cui al comma 2 determinano il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica, I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in con-